

Fano, lì 03.01.2022

A tutte le Aziende interessate  
loro sedi

**Circolare n. 1/2022**

**OGGETTO: NUOVE MISURE PER IL CONTENIMENTO COVID-19 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI  
SORVEGLIANZA SANITARIA - D.L. 229/21 (circolare Ministero della Salute)**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021 un Decreto-Legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 e **disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria**.

Il testo prevede nuove misure in merito all'estensione del Green Pass rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.

**Green Pass rafforzato**

**Dal 10 gennaio 2022** fino alla cessazione dello stato di emergenza (31/03/2022), **si amplia l'obbligo del Green Pass rafforzato** alle seguenti attività:

- alberghi e strutture ricettive;
- feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all'aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all'aperto;
- centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all'aperto.

Inoltre il Green Pass rafforzato è necessario per l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

**Quarantene**

- Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 **non** debbono effettuare la **quarantena** se hanno completato il ciclo vaccinale o guariti nei 120 giorni precedenti .
- Fino al decimo giorno successivo all'ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare - solo qualora sintomatici - un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all'ultima esposizione al caso.
- Si prevede che la cessazione della quarantena o dell'auto-sorveglianza sopradescritta consegua all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all'Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

**Isolamento**

La circolare del Ministero della Salute riporta regole sull'isolamento: i soggetti che abbiano completato il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni, che siano stati sempre asintomatici o lo siano da almeno 3 giorni, debbono effettuare un isolamento di 7 giorni e al termine della quale deve risultare un tampone molecolare o antigenico negativo.

**Capienze**

Il Decreto prevede che le capienze per gli eventi e le competizioni saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all'aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.

Per completezza di informazione alleghiamo la circolare del Ministero della Salute ove vengono dettagliate le varie situazioni di quarantene e isolamento.

Cordiali saluti.

Lucarelli Consulenza del Lavoro  
Studio Associato